



COMUNE DI VALMOREA

Provincia di Como

*

Frazioni di CAVERSACCIO e CASANOVA

6

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

NTA NORMATIVA

*

CIMITERI DI CAVERSACCIO CASANOVA

Il Sindaco:

Il Segretario:

*Si ringrazia per la collaborazione:
Ufficio Tecnico e Ufficio Anagrafe*

Adozione con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

Approvazione ASL del..... prot.....

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n° del

Approvazione ARPA del..... prot.....



Data :
Novembre 2015

Progettista :

Arch. Gianfredo Mazzotta
Erba (CO) - Via Carlo Porta 8
Iscritto all'ordine APPC di Como
Categ.A - n.1519

INDICE

Articolo 1	- Ambito di applicazione.....	2
Articolo 2	- Riferimenti legislativi	2
Articolo 3	- Elaborati costitutivi	2
Articolo 4	- Validità.....	2
Articolo 5	- Definizioni.....	2
Articolo 6	- Modalità di Attuazione del Piano Cimiteriale.....	4
Articolo 7	- Accesso veicolare al cimitero e mezzi operativi	4
TITOLO I -	TIPOLOGIE DI SEPOLTURA	4
Articolo 8	- Cremazione.....	4
Articolo 9	- Inumazione.....	4
Articolo 10	- Tumulazione	5
TITOLO II -	AZZONAMENTO CIMITERIALE	6
Articolo 11	Cimitero esistente e Programma di adeguamento.....	6
Articolo 12	- Ampliamento del Cimitero	6
Articolo 13	- Campo inumazioni – Area concessione perpetua	6
Articolo 14	- Campo tumulazioni – Area concessione perpetua	6
Articolo 15	- Campo tumulazioni – Area concessione a tempo determinato	6
Articolo 16	- Campo tumulazioni – Area cappelle e tombe di famiglia	6
Articolo 17	Campo inumazioni – Tombe con vestibolo	7
Articolo 18	Campo inumazioni – Area bambini	7
Articolo 19	- Campo inumazioni – Campo comune	7
Articolo 20	- Campo inumazioni – Campo a concessione a tempo determinato	7
Articolo 21	- Giardino delle Rimembranze.....	7
Articolo 22	- Ossario Comune	8
Articolo 23	- Loculi	8
Articolo 24	- Ossari/cinerari.....	8
Articolo 25	- Strutture cimiteriali esistenti e di progetto	8
Articolo 26	- Fascia di rispetto cimiteriale esistente e di progetto.....	8
TITOLO III -	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	9
Articolo 27	- Tombe ipogee con vestibolo	9
Articolo 28	- Tombe ipogee senza vestibolo	9
Articolo 29	- Identificazione delle sepolture	9
Articolo 30	- Monumenti delle tombe ipogee dell’Ampliamento Cimiteriale	9
Articolo 31	- Monumenti delle tombe ipogee del cimitero esistente	9
Articolo 32	- Fosse per inumazioni.....	10
Articolo 33	- Loculi per Tumulazioni	10
Articolo 34	- Lapidi dei loculi.....	10
Articolo 35	- Ossari e cinerari	10
Articolo 36	Giardino delle rimembranze - dimensioni	10
Articolo 37	- Cappella Tomba di Famiglia - dimensioni	10
Articolo 38	- Manutenzione.....	11
TITOLO IV -	NORME PROCEDURALI PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA	12
Articolo 39	- Rimando legislativo	12
Articolo 40	- Autorizzazione per l’esecuzione delle opere	12
Articolo 41	- Realizzazione monumenti e Lapidi.....	12
Articolo 42	- Introduzione nel Cimitero di monumenti e Lapidi	12
ALLEGATO N1 -	RICHIESTE PER INTRODUZIONE LAPIDI E MONUMENTI SU TOMBA DI FAMIGLIA E TOMBE IPOGEE NEL CIMITERO	13

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Piano Regolatore Cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e le trasformazioni di natura edilizia nel sistema cimiteriale del Comune di Valmorea(CO), costituito dai cimiteri di Caversaccio e Casanova.
2. Le presenti norme prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.
3. Per gli aspetti gestionali, amministrativi, sanitari, autorizzativi, ecc. non di competenza del presente Piano si rimanda al suddetto Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Articolo 2 - Riferimenti legislativi

1. Per quanto non espressamente citato nelle presenti norme si rimanda alla disciplina nazionale e regionale (RR n.6/2004 smi) nonché al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Articolo 3 - Elaborati costitutivi

1. Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
 - 0- Relazione illustrativa
 - 1 - Inquadramento territoriale dei due cimiteri
 - 2a - Inquadramento alla scala locale CAVERSACCIO
 - 2b - Inquadramento alla scala locale CASANOVA
 - 3a- Stato di fatto Cimitero CAVERSACCIO / Colombari
 - 3b - Stato di fatto Cimitero CAVERSACCIO / Impianto Generale
 - 3c - Stato di fatto Cimitero CASANOVA / Colombari
 - 3d - Stato di fatto Cimitero CASANOVA / Impianto Generale
 - 4a - Progetto / Fascia di rispetto CAVERSACCIO
 - 4b - Progetto / Fascia di rispetto CASANOVA
 - 4c - Progetto / Ampliamento CAVERSACCIO
 - 4d - Progetto / Ampliamento CASANOVA
 - 5 - Progetto / Simulazioni e Schemi tipologici NTA
 - 6 - Normativa / NTA

Articolo 4 - Validità

1. Il presente piano ha validità a tempo indeterminato
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è aggiornato, ai sensi del Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i., con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione oppure in caso di eventi straordinari che modifichino i presupposti che hanno costituito la base di partenza della presente versione.

Articolo 5 - Definizioni

1. Definizioni presenti nella presente normativa. Per quanto non riportato di seguito si deve fare riferimento all'art. 2 del Regolamento Regionale 6/2004 e s.m.i.:
 - **Bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **Campo Comune:** Si tratta della sepoltura tradizionale nella nuda terra, per un periodo minimo di dieci anni, non rinnovabili. La fossa è concessa a titolo gratuito, occorre versare un onere per le operazioni di inumazione.
 - **Cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;

- **Cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **Colombaro o loculo o tumulo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **Concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **Cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **Crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **Decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- **Deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
- **Dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **Estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **Estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **Estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- **Esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **Esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **Esumazioni straordinarie**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **Feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **Fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **Giardino delle rimembranze**: area all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **Inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- **Monumento**: manufatti cimiteriali a corredo di una tomba, fossa ipogea o tomba di famiglia;
- **Ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **Tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

- **Tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **Urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Articolo 6 - Modalità di Attuazione del Piano Cimiteriale

1. Il Piano è attuato mediante :
 - a. la realizzazione pubblica di infrastrutture e servizi (parcheggi, pubblica illuminazione, strade di accesso, Ampliamento Cimiteriale, strutture di servizio, ecc.);
 - b. la realizzazione di nuovi interventi edilizi sia pubblici che privati sui terreni in concessione. Per quel che riguarda gli ampliamenti del cimitero, questi saranno oggetto di specifici progetti di opere pubbliche, in accordo con le indicazioni previste nell'indagine geologica, in conformità all'art. 55 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
 - c. la manutenzione degli immobili esistenti nonché il mantenimento del verde, dei percorsi pedonali e degli impianti tecnologici.

Articolo 7 - Accesso veicolare al cimitero e mezzi operativi

1. L'accesso veicolare al cimitero è ammesso solo ai mezzi della Amministrazione Comunale, alle forze dell'ordine e ai mezzi operativi privati autorizzati dal Comune.
2. I mezzi operativi privati che debbano svolgere attività all'interno del cimitero devono ottenere preventiva autorizzazione dal Comune nella quale sono indicati i termini di inizio e fine lavori.
3. I mezzi operativi devono avere caratteristiche (dimensioni e peso) adeguate al luogo, al fine di non arrecare danni alle strutture esistenti.
4. Prima di ogni attività, da svolgersi con mezzi operativi di cui ai precedenti commi, che possa produrre danni al cimitero deve essere depositata una cauzione presso la tesoreria comunale. Le modalità e gli importi sono stabiliti con determina di settore o specifico atto di settore.

TITOLO I - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Articolo 8 - Cremazione

1. Riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa.
2. Le ceneri sono posti in apposita urna singola e collocati in cinerari, ossari o loculi.

Articolo 9 - Inumazione

1. Sepoltura di feretro in terra (tomba a terra).
2. Le inumazioni sono accordate ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura in concessione, in base agli spazi disponibili e la programmazione comunale.
3. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.
4. L'inumazione viene effettuata sia in fosse singole-doppie, sia in fosse doppie o quadruple con vestibolo, individuate in apposite aree riportate negli elaborati di piano. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

5. Ogni cadavere deve essere sepolto in casse separate dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
6. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 del RR 6/2004 Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4 dello stesso, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro. Questo quando il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le misure definite dall'art. 16 comma 9 del RR 6/2004.
7. Alla scadenza del periodo di concessione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, se non ritirati entro 30 giorni dagli aventi diritto passeranno in proprietà al Comune.
8. Gli aventi titolo che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti del defunto nelle cellette ossario dovranno presentare apposita istanza al Comune prima della scadenza stessa.

Articolo 10 - Tumulazione

1. Sepoltura in loculo, nicchia, colombaro, tomba di famiglia o cappella di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (DPR 254/03).
2. La tumulazione può avvenire in: terreno o elevazione.
3. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
4. In ogni loculo o colombaro è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
5. Nel loculo o colombaro, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
6. Le nicchie ossario sono destinate ad accogliere in apposite cassette i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
7. Le nicchie cinerarie sono destinate ad accogliere in apposite urne le ceneri di cadaveri o resti.
8. Nella nicchia cineraria e nell'ossario possono essere collocati i resti di una sola persona.
9. Ogni loculo, cripta o colombaro è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
10. Per le tumulazioni in deroga al comma precedente si rimanda all'art. 16 comma 8 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
11. Le sepolture a tumulazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

TITOLO II - AZZONAMENTO CIMITERIALE

Articolo 11 Cimitero esistente e Programma di adeguamento

1. L'articolazione planimetrica e tipologica delle sepolture esistenti per i cimiteri di Caversaccio e Casanova è quella individuata nelle Tavole 3 del piano.
2. I campi attuali per le inumazioni in terreno, sia di concessione perpetua sia con convenzione a scadenza, dovranno essere adeguati ai disposti di cui all'art. 16 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 a far data dalla approvazione del presente Piano Cimiteriale. Fino alla scadenza del data sopra indicata si applicano i disposti dell'art. 16 commi 8 e 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. L'Amministrazione comunale redigerà un apposito "*Programma di adeguamento delle strutture per le inumazioni a terra*", compressivo delle possibili esumazioni straordinarie e secondo i dettami dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004, per poter dar corso ai disposti del precedente comma 2.

Articolo 12 - Ampliamento del Cimitero

1. L'articolazione planimetrica e tipologica delle sepolture nell'ampliamento dei cimiteri di Caversaccio e Casanova è quella individuata nelle Tavole 4 del piano.
2. Ai fini della attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale le tavole 4a, 4b, 4c, 4d, 5 sono da intendersi prescrittive.

Articolo 13 - Campo inumazioni – Area concessione perpetua

1. Destinazione: aree per inumazione in terreno con concessione perpetua in essere nel Cimitero esistente.
2. L'Amministrazione Comunale può trasformare, con specifico provvedimento motivato da esigenze di carattere pubblico, in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo le concessioni oggi perpetue.

Articolo 14 - Campo tumulazioni – Area concessione perpetua

1. Destinazione: aree per tumulazione con concessione perpetua in essere nel Cimitero esistente.
2. L'Amministrazione Comunale può trasformare, con specifico provvedimento motivato da esigenze di carattere pubblico, in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo le concessioni oggi perpetue.

Articolo 15 - Campo tumulazioni – Area concessione a tempo determinato

1. Destinazione: aree per tumulazione in colombari/nicchie, presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale (zone A-B).

Articolo 16 - Campo tumulazioni – Area cappelle e tombe di famiglia

1. Destinazione: aree in apposita cappella e/o tomba per tumulazione con nicchie in elevazione, in essere nel Cimitero esistente per le cappelle di famiglia private, con specifica convenzione.
2. L'Amministrazione Comunale può trasformare, con specifico provvedimento motivato da esigenze di carattere pubblico, in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo le concessioni oggi perpetue.

Articolo 17 Campo inumazioni – Tombe con vestibolo

1. Destinazione: aree per inumazione nel terreno di persone di età superiore a dieci anni con specifica tipologia a vestibolo per il libero accesso al feretro, presente nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto (zone D-E)
2. Prescrizione specifica: le fosse devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella tavola 5, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 18 Campo inumazioni – Area bambini

3. Destinazione: aree per inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni, presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto (zona F)
4. Prescrizione specifica: le fosse, sia nell'Ampliamento Cimiteriale che quelle di completamento nel cimitero esistente, devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella tavola 5, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 19 - Campo inumazioni – Campo comune

1. Destinazione: aree speciali per inumazione di persone di età superiore a dieci anni, presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto (zona G). La fossa è concessa a titolo gratuito asseconda delle disponibilità dei campi presenti nel cimitero per un periodo minimo di dieci anni non rinnovabili, occorre versare un onere per le operazioni di inumazione, così come definito nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.
2. Prescrizione specifica: le fosse, sia nell'Ampliamento Cimiteriale che quelle di completamento nel cimitero esistente, devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella Tavola 5 di progetto, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Alla naturale scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente non rinnovarla ed applicare i disposti dell'Articolo 9 della presente norma.

Articolo 20 - Campo inumazioni – Campo a concessione a tempo determinato

1. Destinazione: aree per inumazione di persone di età superiore a dieci anni. presenti sia nel Cimitero esistente, sia nell'Ampliamento Cimiteriale di progetto (zona H), con specifica tipologia senza vestibolo.
2. 4. Prescrizione specifica: le fosse devono essere realizzate secondo lo schema riportato nella tavola 5, che rispecchia le dimensioni minime definite dal Regolamento Regionale. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Alla naturale scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente non rinnovarla ed applicare i disposti dell'Articolo 10 della presente norma;

Articolo 21 - Giardino delle Rimembranze

1. Il Giardino delle Rimembranze (zona I) è il luogo definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri. L'attuale normativa, in particolare il Regolamento Regionale n.6/2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del

comune. Esso può essere costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 22 - Ossario Comune

2. L'Ossario Comune (zona L) è il luogo definito all'interno del perimetro cimiteriale, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune (giardino delle Rimembranze)

Articolo 23 - Loculi

1. Destinazione: spazi per tumulazione in elevazione.

Articolo 24 - Ossari/cinerari

1. Destinazione: spazi per la conservazione di ceneri (prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi) o ossa (prodotto della scheletrizzazione di un cadavere).

Articolo 25 - Strutture cimiteriali esistenti e di progetto

1. Ai sensi dell'Art.6 del Regolamento Regionale n.6/2004 le strutture cimiteriali nel loro complesso (aree esistenti e aree in ampliamento), per entrambi i cimiteri di Caversaccio e Casanova, sono e saranno costituite da: servizi igienici per gli utenti, servizi igienici per gli addetti, ripostigli, deposito attrezzi, deposito temporaneo mortuario, strutture per le esequie (cappella o altari coperti), giardino delle rimembranze, viabilità interna, punti acqua e rifiuti, videosorveglianza agli ingressi.
2. Le tavole di progetto 4 e la Relazione Illustrativa 0, evidenziano le parti esistenti e le zone d'ampliamento, con le relative attuali e nuove zone di servizio.
3. Le strutture cimiteriali devono essere costantemente mantenute per consentire un loro corretto uso da parte degli utenti e del personale.

Articolo 26 - Fascia di rispetto cimiteriale esistente e di progetto

1. Cimitero di Caversaccio > La fascia di rispetto è definita in 50 m per i lati nord ed est – 100 m per i lati ovest e sud del cimitero e del suo ampliamento, così come definiti dagli elaborati di piano, tavola 4
2. Cimitero di Casanova > La fascia di rispetto è definita in 50 m per ciascun lato del cimitero e del suo ampliamento, così come definiti dagli elaborati di piano, tavole 4.
3. All'interno della fascia di rispetto si applica la disciplina nazionale e regionale vigente così come precisata dalle norme dello strumento urbanistico comunale vigente (PGT – Piano di Governo del Territorio, art. 3 NTA del Piano delle Regole).
4. La revisione della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell'Ampliamento Cimiteriale è recepita, nei modi previsti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale, dallo strumento urbanistico comunale vigente (PGT).

TITOLO III - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Articolo 27 - Tombe ipogee con vestibolo

1. Le tumulazioni in terreno (tombe ipogee) devono avere i requisiti minimi funzionali (presenza vestibolo e pozzetto di scolo posto al livello più basso) e dimensionali (larghezza, altezza e profondità dei loculi) interni riportati nelle Tavole 4 e Tavola 5 di progetto.
2. Per le caratteristiche e dimensioni delle strutture portanti si rimanda alla normativa di settore, con particolare riferimento al DM 14/01/2008 e Regolamento Regionale n.6/2004 e s.m.i.

Articolo 28 - Tombe ipogee senza vestibolo

1. La realizzazione di nuove tombe ipogee senza vestibolo è consentita, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n.6/2004 s.m.i. e delle tipologie riportate nella tavola 5 e nelle zone individuate nell'azonamento di progetto di cui alle Tavole 4.

Articolo 29 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni sepoltura è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto. Su di essi dovranno essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte.

Articolo 30 - Monumenti delle tombe ipogee dell'Ampliamento Cimiteriale

1. Il monumento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Dimensioni lastra di copertura: 80x220x8 cm
 - Materiale : serizzo ghiandone, serizzo antigorio chiaro, granito bianco montorfano, granito bianco sardo, beola grigia con materiale lucido, anche di tipo spazzolato.
 - Elementi ornamentali: nella parte prossima al viale, si prevede la collocazione del vaso per i fiori e del lume votivo, entrambi da incasso in bronzo. Nella restante parte trovano posto le scritte in bronzo e i ritratti a smalto con cornici in bronzo ed eventualmente una croce verticale o lapide verticale con altezza non superiore a 90 cm. L'eventuale dimensione della croce deve essere di cm 60x30 e spessore cm 8, dello stesso materiale lapideo del monumento. Un' eventuale iscrizione integrativa deve essere autorizzata dal Comune.

Articolo 31 - Monumenti delle tombe ipogee del cimitero esistente

1. Il monumento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - E' vietato l'uso di materiali facilmente deperibili.
 - Dimensioni: eventuali elementi verticali non possono superare l'altezza di 100 cm dal piano del vialetto
2. È possibile coltivare aiuole purché le radici o i rami delle piante non invadano le sepolture adiacenti. Eventuali arbusti devono avere altezza non superiore a cm 100. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito degli uffici comunali, all'altezza prescritta. In caso di inadempienza l'opera è eseguita dal Comune con spese a carico del concessionario.
3. È possibile collocare lumi votivi e scritte in bronzo oltre a ritratti a smalto con cornici in bronzo.

Articolo 32 - Fosse per inumazioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri devono avere i requisiti minimi funzionali e dimensionali riportati nelle Tavole 4 e Tavola 5 e nel Regolamento Regionale n. 6/2004 s.m.i.
2. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali é richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
3. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

Articolo 33 - Loculi per Tumulazioni

1. I loculi devono avere i requisiti minimi funzionali e dimensionali di massima (larghezza, altezza e profondità dei loculi) riportati nelle Tavola 4, e comunque uguali a loculi/colombari già esistenti nel cimitero.
2. Per le caratteristiche e dimensioni delle strutture portanti si rimanda alla normativa di settore, con particolare riferimento al DM 14/01/2008 e a quanto già utilizzato nelle strutture simili realizzate nel cimitero esistente.

Articolo 34 - Lapidi dei loculi

1. Nelle nuove costruzioni e in caso di sostituzione delle lastre di chiusura dei loculi, deve essere utilizzato lo stesso tipo di materiale preesistente.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Articolo 35 - Ossari e cinerari

1. Le nicchie cinerarie e gli ossari devono avere i requisiti minimi funzionali e dimensionali di massima (larghezza, altezza e profondità) riportati nelle Tavole 4 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 s.m.i.
2. Per le caratteristiche e dimensioni delle strutture portanti si rimanda alla normativa di settore, con particolare riferimento al DM 14/01/2008.
3. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in un locale, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 36 Giardino delle rimembranze - dimensioni

4. Il Giardino delle Rimembranze, individuato nell'Ampliamento Cimiteriale, è il luogo destinato alla dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
5. Il Giardino delle Rimembranze deve avere i requisiti minimi funzionali e dimensionali di massima (larghezza, lunghezza) riportati nelle Tavole 4 e Tavola 5.

Articolo 37 - Cappella Tomba di Famiglia - dimensioni

1. I loculi all'interno delle cappella devono rispettare i requisiti minimi previsti per le altre tipologie di tumulazione.

2. Le Cappella / Tomba di famiglia relative all'Ampliamento Cimiteriale devono avere i requisiti minimi funzionali e dimensionali di massima (larghezza, altezza e profondità dei loculi) riportati nelle Tavole 4.
3. Per le caratteristiche e dimensioni delle strutture portanti si rimanda alla normativa di settore, con particolare riferimento al DM 14/01/2008.
4. In caso di riedificazione delle cappelle esistenti nella porzione del cimitero esistente è prescritto:
 - il completamento dei fronti rivolti verso l'esterno del cimitero con materiali omogenei al resto della cappella o coerenti con il muro di recinzione;
 - altezza massima calcolata al punto più alto della costruzione = 3,50 m dal piano interno del cimitero;
 - distanza dalle cappelle adiacenti (minimo) = 1,50 m;
 - è vietata la realizzazione di accessi diretti dall'esterno del cimitero.

Articolo 38 - Manutenzione

1. I concessionari od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che il Comune ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.
2. In caso di inadempienza si procederà a cura del Comune con spese a carico del Concessionario.

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA

Articolo 39 - Rimando legislativo

1. Le procedure per il rilascio dei permessi di costruire relativi a tombe, cappelle e loculi nonché quelle per la sicurezza nei cantieri all'interno del Cimitero sono definite dalla legislazione nazionale e regionale nonché dal Regolamento edilizio.
2. Di seguito si specificano le disposizioni relative alle attività di realizzazione e manutenzione delle Cappelle di famiglia e manutenzione e realizzazione dei monumenti.

Articolo 40 - Autorizzazione per l'esecuzione delle opere

5. Necessitano di autorizzazione edilizia le seguenti opere: nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia delle cappelle di famiglia o private.
6. Le autorizzazioni edilizie, ove necessarie, saranno rilasciate dal Responsabile del Settore Gestione Territorio in base alle disposizioni di legge.
7. Le opere di cui al comma 1 sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al titolo edilizio rilasciato.
8. Le manutenzioni ordinarie e quelle che non modificano le caratteristiche del monumento originario non sono soggette a autorizzazioni edilizie, ma ha semplice comunicazione in carta libera all'Ufficio Comunale competente.

Articolo 41 - Realizzazione monumenti e Lapidi

1. Il progetto del monumento relativo alle tombe ipogee, (tombe a terra - inumazione) collocate sia nel Cimitero esistente sia nell'Ampliamento cimiteriale di progetto, deve essere autorizzato dal Comune, salvo diversa disposizione del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il progetto di cui al comma precedente si compone di piante, sezioni e prospetti in scala con indicazioni di materiali e colori, e deve essere depositato per la sua approvazione, prima della sua installazione, al Settore Tecnico Comunale.
3. A giudizio del responsabile del procedimento, valutato l'impatto architettonico-paesistico, il progetto può essere assoggettato a valutazione da parte della Commissione paesaggio comunale.
4. Il progetto è valutato ed approvato dal Settore Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla presentazione di tutto il materiale richiesto.
5. Il monumento deve essere contenuto nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle strutture confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 42 - Introduzione nel Cimitero di monumenti e Lapidi

1. I marmisti o le imprese edili che devono introdurre monumenti su tombe, lapidi su loculi/tombe o contorni su fosse (opere di ornamento), all'interno del Cimitero e del suo Ampliamento, per conto dei familiari dei defunti o i familiari dei defunti stessi, devono inoltrare apposita Comunicazione all'Ufficio competente del comune, utilizzando l'apposito modulo (si veda allegato N1).

///

ALLEGATO N1 - RICHIESTE PER INTRODUZIONE LAPIDI E MONUMENTI SU TOMBA DI FAMIGLIA E TOMBE IPOGEE NEL CIMITERO

FAC-SIMILE

INTRODUZIONE LAPIDI E MONUMENTI NEL CIVICO CIMITERO

COMUNICAZIONE

Marca
da bollo
€ 18,00

Spazio riservato al Protocollo

Al Comune di
VALMOREA (CO)
Ufficio Tecnico

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____
DITTA con sede in _____ via _____ n. _____
tel. _____ P.IVA _____

CHIEDE

a nome e per conto della famiglia di poter introdurre nel Civico Cimitero

- un contorno fossa in memoria di _____ morto/a il _____ da collocare sulla fossa n. _____ nel campo comunale n. _____
- una lapide in memoria di _____ morto/a il _____ da collocare sul colombaio n. _____ dell'androne n. _____
- un monumento da collocare sul tumulo o sulla tomba di Famiglia _____ posto/a nel CAMPO N. _____ POSTO N _____ intestato/a alla famiglia _____ progetto del MOMUMENTO approvato con specifica AUTORIZZAZIONE EDILIZIA del _____ n. _____

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

DATA _____

FIRMA _____

TIMBRO _____

Provvedimenti d'Ufficio

- Curato il versamento di € _____ come da rev. n. _____ del _____
- Comunicato il provvedimento all'Ufficio TECNICO il _____

DATA E FIRMA _____